

Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24.06.2010

**Oggetto: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, art. 26 comma 4 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 4 dell'art. 26 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione Autonoma Trentino –Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, il quale stabilisce che il Consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 29 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento;

Dato atto che il giorno 16 maggio 2010 si sono svolte le elezioni comunali, e che con deliberazioni consiliari n. 16e 17del 28.05.2010, si è proceduto alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali;

Ritenuto di provvedere alla definizione degli indirizzi onde consentire al Sindaco di effettuare le nomine e le designazioni dei rappresentanti nel rispetto del termine di 45 giorni dall'insediamento;

Ritenuto altresì di individuare, oltre alle indicazioni per la nomina e le designazioni, anche le norme per la revoca e la decadenza dei rappresentanti suddetti;

Udita la relazione del Sindaco, il quale illustra la proposta di determinazione degli indirizzi per le nomine e designazioni;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione, di cui all'art. 81 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con Decr. Pres. Regione 01.02.2005 n. 3/L, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dato atto che il presente provvedimento non riveste rilevanza ai fine della regolarità contabile;

Visto il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 1/L;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

## **DELIBERA**

1. di definire, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché per la relativa revoca:

### PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE:

- a) i rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni sono nominati con atto del Sindaco o della Giunta comunale, salvo che la legge preveda la presenza di rappresentanti di minoranza del Consiglio comunale o attribuisca espressamente al Consiglio comunale la competenza alla nomina o alla designazione;
- b) i candidati alla nomina e alla designazione sono individuati in base a competenza specifica per grado di istruzione o esperienza lavorativa e/o professionale riguardo alle attività che costituiscono gli scopi dell'Ente, Azienda ed Istituzione, nonché in base alla conoscenza delle problematiche comunali. Tali requisiti potranno essere documentati;
- c) i rappresentanti devono godere della fiducia dell'Amministrazione che li nomina; a tal fine dichiarano di condividere le finalità e gli obiettivi;
- d) ogni rappresentante deve all'atto di nomina dichiarare di non versare in situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità con l'incarico;

### PER LA REVOCA:

- a) quando i rappresentanti non osservino le linee di indirizzo politico amministrative sottoscritte in sede di nomina;
- b) quando non svolgano un'azione amministrativa coerente con il documento politico sottoscritto in sede di nomina;
- c) quando non intervengano a n. 3 (tre) sedute consecutive dell'Ente, Azienda o Istituzione senza giustificato motivo;

### PER LA DECADENZA:

- a) per decesso del rappresentante;
  - b) per perdita dell'elettorato e dei requisiti a rivestire la carica di consigliere comunale;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con autonoma e separata votazione con voto unanime immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. dd. 01.02.2005, n. 3/L;
  3. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
    - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
    - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.